

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4353

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTORI, EMERENZIO BARBIERI, CAMINITI, CESARO, CICALA, COLLAVINI, D'AGRÒ, DI TEODORO, DI VIRGILIO, DIDONÈ, DANIELE GALLI, GALLO, GRIMALDI, JACINI, LEZZA, LO PRESTI, LUCCHESI, MANINETTI, MEREU, MESSA, MILANESE, MORETTI, MURATORI, PERLINI, PERROTTA, PITTELLI, RICCIOTTI, RICCIUTI, ROSSO, ANTONIO RUSSO, SARO, SAVO, SGARBI, ZAMA, ZANETTA

Modifica all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente la vendita di terreni privi del certificato di destinazione urbanistica

Presentata il 6 ottobre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Oggi le vendite di terreni privi di certificato di destinazione urbanistica sono nulle. È al contrario da rilevare che per la contrattazione delle costruzioni, allorquando l'operatore abbia dimenticato di fare menzione della concessione edilizia, la legge prevede una sorta di sanatoria che consente di dare vigore giuridico al precedente atto nullo. Una norma del genere non esiste per la negoziazione dei terreni, quando il certificato di destinazione urbanistica, pur esistente al momento dell'atto, non sia stato menzionato. È da rilevare che in passato alcuni decreti-

legge, poi non convertiti in legge, già avevano previsto tale meccanismo.

La presente proposta di legge introduce una norma che consente di sanare questa anomala situazione, prevedendo che per la vendita di terreni, se non c'è l'indicazione del certificato di destinazione urbanistica, si può provvedere con atto successivo confermato da una sola delle parti.

Il comma 2 dell'articolo 1, prevede, inoltre, una sanatoria per gli atti stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e privi del certificato di destinazione urbanistica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Se la mancata indicazione nell'atto degli estremi del certificato di destinazione urbanistica non è dipesa dalla insussistenza del certificato nel tempo in cui l'atto medesimo è stato stipulato, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo contenente la menzione omessa e redatto nella stessa forma del precedente ».

2. Le disposizioni del comma *2-bis* dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli atti tra vivi, sia in forma pubblica che privata, aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, al fine di sanare gli atti stipulati dopo la medesima data di entrata in vigore e privi di certificato di destinazione urbanistica.

